RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1979

agli Stati membri, relativa ai programmi di sviluppo regionale

(79/535/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 (2),

vista la risoluzione del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativa agli orientamenti in materia di politica regionale comunitaria (3),

visto il parere della Commissione del 23 maggio 1979 in merito ai programmi di sviluppo regionale comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75,

considerando che i programmi di sviluppo regionale devono servire sia come strumento di riferimento per i progetti presentati per ottenere il contributo del FESR che — in conformità della risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 1979 — come quadro più appropriato per l'attuazione del coordinamento delle politiche regionali nazionali e di quella della Comunità ;

considerando che tale coordinamento presuppone che gli Stati membri e la Commissione abbiano una sufficiente conoscenza delle politiche nazionali intese ad assicurare un migliore equilibrio nella ripartizione territoriale delle attività economiche, ivi comprese, laddove esistano, misure particolari adottate a tal fine nelle regioni che non beneficiano degli interventi del FESR ;

considerando che l'adozione, da parte degli Stati membri, di un periodo di programmazione regionale unico permetterebbe una migliore comparabilità dei programmi e agevolerebbe la loro articolazione con il programma di politica economica a medio termine in preparazione a livello della Comunità ;

considerando che il contesto economico generale e le implicazioni regionali delle varie politiche settoriali, nazionali o comunitarie, non sono sufficientemente presi in considerazione nell'analisi della situazione economica e sociale regionale fornita nei programmi esaminati ;

considerando, per quanto concerne in particolare le politiche comunitarie, che la Commissione e il Consiglio hanno espresso nella predetta risoluzione la loro intenzione di tener conto più sistematicamente della incidenza regionale di tali politiche e che, inoltre, la realizzazione di azioni comunitarie specifiche, di cui all'articolo 13 del citato regolamento (CEE) n. 724/75, dipende altresì da un preciso apprezzamento dell'impatto regionale delle politiche e misure adottate dalla Comunità ;

considerando che sussistono problemi particolari in alcune regioni frontaliere e che un coordinamento efficace delle misure di sviluppo regionale degli Stati membri interessati può recare un apprezzabile contributo alla loro soluzione ;

considerado che la definizione degli obiettivi di sviluppo, in forma quantificata, per ciascuna delle regioni interessate, presenta difficoltà di natura diversa, specie per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro e che pertanto la Commissione, seguendo l'orientamento espresso dal comitato di politica regionale, darà una priorità allo studio dei bilanci della manodopera a livello regionale ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 724/75 nella versione modificata ha adottato una nozione di infrastrutture più ampia (legame diretto con l'investimento in attività industriali e terziarie), ma ha precisato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), che i relativi investimenti possono essere finanziati dal FESR solo se i programmi di sviluppo regionale dimostrano che essi contribuiscono allo sviluppo della regione ;

considerando che, parallelamente alle misure di politica regionale propriamente dette, come i regimi di aiuti a finalità regionale o gli investimenti in infrastrutture effettuati per fini di sviluppo regionale, gli Stati membri intraprendono azioni, a carattere regionale o meno, inserite nel contesto di altre politiche, nazionali o comunitarie, che hanno effetti indiretti ma rilevanti per lo sviluppo regionale e in merito alle quali i programmi esaminati forniscono, in genere, informazioni limitate ;

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1.
(3) GU n. C 36 del 9. 2. 1979, pag. 10.

considerando che le azioni di politica regionale ritenute prioritarie per lo sviluppo non appaiono sempre con sufficiente rilievo nei programmi di sviluppo regionale esaminati e che, inoltre, per quanto concerne l'intervento del FESR, il regolamento (CEE) n. 724/75 stabilisce che la Commissione, dopo aver esaminato tali programmi, determina i campi prioritari di tale intervento ;

considerando che i programmi di sviluppo regionale esaminati, se indicano in genere gli impegni finanziari dello Stato in materia di sviluppo regionale, menzionano solo di rado i trasferimenti fra i vari livelli governativi o i finanziamenti di autorità regionali o subregionali, mentre una sufficiente conoscenza di tali elementi è essenziale per pervenire ad un migliore confronto fra le politiche regionali nazionali ;

considerando che alcuni programmi di sviluppo regionale ron prevedono una programmazione finanziaria pluriennale in materia di investimenti infrastrutturali né indicano gli importi degli investimenti che saranno realizzati da imprese pubbliche o da grandi imprese private nel quadro delle procedure di programmazione mediante contrattazione ;

considerando che un efficace coordinamento delle politiche regionali nazionali nonché di quelle della Comunità presuppone la conoscenza delle intenzioni degli Stati membri circa la futura utilizzazione, sul piano regionale, delle risorse finanziarie comunitarie provenienti dai vari strumenti finanziari a carattere strutturale ;

considerando che i programmi comunicati alla Commissione comportano generalmente informazioni sufficienti quanto alla loro attuazione, mentre per alcuni di essi, le indicazioni concernenti il calendario delle azioni programmate e le analisi sistematiche degli effetti delle misure adottate sono carenti,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

1. Di prendere le necessarie disposizioni al fine che i programmi di sviluppo, che saranno comunicati alla Commissione in quanto strumenti di riferimento per i progetti presentati per ottenere il contributo del FESR, riflettano la globalità degli aspetti delle politiche regionali nazionali e possano quindi servire altresì come quadro per il coordinamento delle politiche a livello comunitario.

2. Di comunicare alla Commissione, oltre ai programmi di sviluppo regionale delle regioni nelle quali il FESR è chiamato a intervenire, qualora misure di politica regionale siano applicate anche in altre regioni, le disposizioni fondamentali tendenti a realizzare un migliore equilibrio regionale nell'insieme del territorio, in particolare le cosiddette misure di dissuasione, sia sotto forma di programmi, sia sotto altra forma.

3. Di adottare, in sede di preparazione dei prossimi programmi di sviluppo regionale, un periodo di programmazione unico che coincida con quello accolto per il quinto programma economico a medio termine (1981-1985) ; per la parte finanziaria di questa programmazione quinquennale due periodi possono essere previsti.

4. Di tenere in maggiore considerazione, nell'analisi della situazione economica e sociale di ciascuna regione, tanto le implicazioni delle politiche o degli interventi nazionali in settori come le ristrutturazioni settoriali, la politica dei trasporti e dell'energia, l'agricoltura, la pesca, l'ambiente e la pianificazione del territorio, certe misure socio-culturali e la formazione professionale, quanto gli effetti più significativi delle politiche o delle misure comunitarie, specie quelli della politica agricola, delle relazioni commerciali con l'estero e delle azioni di ristrutturazione settoriale.

5. Di includere nell'analisi di cui sopra, allorché si tratti di regioni frontaliere, i fattori specifici inerenti alla loro particolare situazione geografica.

6. Di procedere, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi di sviluppo in materia di occupazione, ad una valutazione quantificata dei posti di lavoro necessari per regione negli anni 1981 e 1985, e di mettere più in risalto, in tale contesto, il settore terziario, in particolare il turismo, nonché il settore agricolo.

7. Di mettere in maggiore evidenza — fissando gli obettivi in materia di infrastrutture — il legame che deve esistere fra queste e le condizioni di sviluppo della regione, in modo che si possa valutare meglio il fabbisogno di questo tipo di investimenti, nonché le relative priorità, prendendo in considerazione non soltanto le infrastrutture a carattere propriamente regionale, ma anche le infrastrutture nazionali aventi una significativa importanza regionale.

8. Di introdurre gradualmente, fra le azioni che consentono di raggiungere gli obiettivi di sviluppo, oltre alle misure dirette di politica regionale, anche quelle previste da altre politiche, nazionali o comunitarie, differenziate per regione o aventi una specifica incidenza regionale. Queste azioni possono riguardare i settori enumerati al punto 4.

9. Di indicare con maggiore precisione, nei programmi di sviluppo regionale, i campi della politica regionale nazionale considerati come prioritari, sia che si tratti di priorità geografiche sia che si tratti di priorità relative alle varie azioni da intraprendere.

10. Di introdurre una maggiore trasparenza nella programmazione finanziaria dello sviluppo regionale completando le relative indicazioni con dati sui trasferimenti finanziari fra i vari livelli governativi e sui finanziamenti di origine regionale o subregionale.

11. Di stabilire una programmazione finanziaria pluriennale nel settore degli investimenti infrastrutturali, ove tale programmazione non esista ancora, e di indicare, laddove tali informazioni siano disponibili, le spese per investimenti che le imprese pubbliche o le grandi imprese private dovranno realizzare nel quandro di eventuali procedure di programmazione mediante contrattazione.

12. Di includere nei futuri programmi di sviluppo regionale oltre alle indicazioni più precise sulle loro intenzioni riguardanti la futura utilizzazione delle risorse del FESR, anche le indicazioni relative agli altri strumenti finanziari comunitari e di permettere quindi, sul piano regionale, una più elevata coesione fra i vari interventi finanziari della Comunità aventi carattere strutturale.

13. Di fornire, per quanto concerne l'attuazione dei programmi di sviluppo regionale, il calendario delle realizzazioni previste nonché un'analisi più sistematica degli effetti delle varie misure di politica regionale, in particolare nel campo dell'occupazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1979.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione